

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22426 /108.2015.11. del 20 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.10.

Assessorato regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico
Area 1 –
90145 PALERMO
(Rif. nota 29/07/2015, n. 61271)

e, p.c.

Assessorato regionale dell'Economia
- Dipartimento regionale Finanze e Credito
- Servizio 3 – Entrate Erariali e Proprie
LORO SEDI

Oggetto: *Tassa sulle concessioni governative regionali – Revoca provvedimenti concessori o autorizzativi per i quali non sono state pagate le tasse di concessione governativa regionale.*

1. Con la richiesta in riferimento si rappresenta che l'Assessorato regionale dell'Economia ha emanato le "Linee-guida per il recupero delle tasse di concessione governative regionali", nella quali evidenzia che l'articolo 13 del D.P.R. n. 641/72 "... fissa in tre anni il periodo di tempo entro il quale, a pena di decadenza, l'Amministrazione può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme che disciplinano il tributo in trattazione..." e che le Amministrazioni competenti "dovranno procedere a revocare tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi per i quali non sono state pagate le corrispondenti tasse di concessione governativa".

Le Aziende sanitarie provinciali hanno sottoposto, a tal riguardo, al Dipartimento in indirizzo lo stralcio di un "articolo" tratto da sito web (allegato in copia alla richiesta in riferimento) dalla cui lettura "... sembrerebbe che il TAR Lazio accolga le istanze cautelari avanzate dagli odontoiatri ricorrenti avverso la chiusura degli studi per inadempienze burocratiche poiché, non è possibile chiudere uno studio medico, quindi revocare una autorizzazione, se non sono presenti ragioni tecniche, igieniche e sanitarie".

1



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Si osserva, quindi “... che in assenza di un pericolo per la salute pubblica, che si configura solo quando ricorrano le ragioni sopra esposte, non si possa procedere alla chiusura degli studi medici poiché l'interruzione delle cure mediche comporta un grave pregiudizio ai pazienti e nel caso di specie la revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura eventuale di studi/ambulatori/case di cura/terme etc...”.

Si chiede, pertanto, se il mancato pagamento della tassa di concessione governativa regionale per l'autorizzazione rilasciata in materia sanitaria (*nello specifico le autorizzazioni di competenza del medesimo Dipartimento sono riconducibili nella quasi totalità ai codici tariffa 0104-0105-0106 della tabella allegata alla circolare n. 3 del 30 dicembre 2003 dell'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze – Dipartimento Finanze e Credito*) costituisca presupposto sufficiente per procedere alla revoca stessa.

2. Preliminarmente giova evidenziare, in via generale, che la tassa sulle concessioni governative colpisce il provvedimento amministrativo in relazione al servizio reso dalla Amministrazione al privato per un suo particolare interesse. La prestazione della tassa in esame trova dunque fondamento nel fatto che si provoca l'attività della Pubblica Amministrazione e se ne ritrae un vantaggio; conseguentemente la predetta tassa è correlata dalla legge all'utilità del servizio reso (*cfr. ex multis parere U.L.L. n. 228.07.11*).

Con la circolare 24 febbraio 2015, n. 3124 il Dipartimento regionale finanze e credito ha emanato le “Linee-guida per il recupero della tasse di concessione governativa regionali – anno 2015”.

Dopo aver premesso che le tasse sulle concessioni governative regionali, istituite in Sicilia con la l.r. 18 aprile 1981, n.67, sono attualmente disciplinate dall'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (in forza del quale si applicano la normativa di carattere generale contenuta nel D.P.R. n. 641/1972, nonché le voci di tassa di cui alle tariffe del D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e del medesimo D.P.R.n. 641/72), osserva che esse hanno il loro presupposto nei provvedimenti amministrativi emessi dai Dipartimenti regionali e dai loro organi periferici, o da altre Amministrazioni chiamate a svolgere funzioni proprie della Regione siciliana.

Evidenzia che “l'Amministrazione che rilascia l'atto amministrativo sottoposto a tassazione deve verificare il corretto assolvimento dell'obbligo tributario anche per ciascuna annualità di efficacia dell'atto e, nel caso rilevi l'evasione di tale obbligo, è tenuta agli adempimenti consequenziali nella preminente considerazione che ogni comportamento contrario a detti obblighi costituisce danno all'Erario regionale e forma il presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento”.

Al successivo punto “Termini di decadenza”, sottolinea che l'art. 13 del D.P.R. n. 641/72 fissa in tre anni il periodo entro il quale, a pena di decadenza, l'Amministrazione può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme che disciplinano il tributo in trattazione, e l'ultimo comma del predetto art. 13 precisa che “l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non verrà corrisposta ... Pertanto le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni/concessioni dovranno procedere a revocare tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi per i quali non sono state pagate le corrispondenti tasse di concessione governativa”.



3. La problematica rappresentata sorge, come sopra detto, a seguito della sottoposizione al Dipartimento in indirizzo di alcune segnalazioni effettuate dalle Aziende sanitarie siciliane, dalle quali emergerebbe che il T.A.R. Lazio - in conseguenza di diversi ricorsi proposti dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) - abbia accolto le relative istanze cautelari contro la sospensione dell'attività di alcuni studi odontoiatrici per la mancata conferma dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Rinvenute ed esaminate alcune delle suddette ordinanze cautelari (non allegate alla richiesta di parere), e precisamente quelle riguardanti i ricorsi, innanzi al T.A.R. Lazio, n.14151-14153-14155-14156 del 2014, si rileva innanzitutto che si tratta di impugnative avverso il *"diniego al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio professionale per l'attività specialistica di odontoiatria ..."*.

L'accoglimento è motivato dal danno grave e irreparabile che deriva ai ricorrenti dal provvedimento impugnato considerato che *"... il diniego di conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è stato opposto per ragioni tecniche, igieniche e sanitarie, con la conseguenza che la sospensione del provvedimento impugnato sino alla definizione, nel merito, della controversia, se da un lato non provoca alcun pericolo per l'incolumità pubblica, dall'altro consente ai pazienti già in cura del ricorrente di proseguire il percorso terapeutico"*.

I suddetti ricorsi ad oggi non risultano decisi nel merito. Dall'ordinanza cautelare, non disponendo degli atti introduttivi del giudizio, non è dato ricavare altro.

La tematica del mancato pagamento delle tasse sulle concessioni appare tuttavia diversa. Infatti l'esigenza rappresentata dal Dipartimento regionale Finanze e Credito nelle sopra richiamate linee-guida è principalmente quella di recuperare le tasse di concessione governativa regionale, impedendo al contempo che si formi la decadenza, fissata, come su indicato, in tre anni, per procedere all'accertamento delle violazioni alle norme riguardanti il tributo di che trattasi.

Non viene, quindi, in evidenza la revoca dell'autorizzazione/concessione ad un'attività (in questo caso di natura sanitaria) per ragioni diverse da quelle "tecniche, igieniche e sanitarie" di cui ai ricorsi proposti innanzi al T.A.R. Lazio.

Ma piuttosto viene formulato un invito alle Amministrazioni competenti affinché si possa giungere alla riscossione del tributo, evitando un danno all'Erario, anche a seguito della possibile decadenza.

In tal senso non sembrano certamente trascurabili le finalità di assicurare un incremento e una razionalizzazione delle entrate del bilancio regionale.

D'altronde, quella che per certi versi può apparire una sanzione non proporzionata per le attività rientranti nella competenza del Dipartimento richiedente [codici 0103, 0104, 0105 – circolare Assessorato regionale Bilancio e Finanze (ora Assessorato regionale Economia) n. 3/2003] si ritiene che debba seguire ad atti di sollecito, intimazione e diffida che le Amministrazioni competenti porranno in essere prima della revoca del provvedimento autorizzatorio/concessorio. Il tutto poi finirebbe anche per denotare una non marginale negligenza del soggetto passivo del tributo, e, in caso di decadenza, determinare un accertamento di responsabilità amministrativa per possibile danno erariale.



3




In definitiva, ad avviso di questo Ufficio, le prescrizioni delle linee guida assessoriali 24 febbraio 2015 in discussione, appaiono assolutamente conformi con le finalità della tassa sulle concessioni governative, ed in assoluta coerenza con quanto già previsto dalla normativa statale, D.P.R. n. 641/1972 (da cui deriva la conseguenza della sospensione degli effetti dell'atto finché non si sia adempiuto all'obbligo tributario, e anche l'assoggettamento alle più gravi sanzioni di natura penale previste dal Testo unico di pubblica sicurezza).

Il contenzioso pendente dinanzi al T.A.R. oltre che appartenere, come già osservato, a situazioni che appaiono diverse, non è ancora giunto ad una decisione nel merito, essendo fermo alla fase cautelare.

Il Dipartimento in indirizzo potrà eventualmente valutare l'opportunità di chiedere sulla problematica in esame l'avviso del competente Dipartimento regionale Finanze e Credito, che legge per conoscenza.

Nei suddetti termini è il parere di questo Ufficio.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

